

TAR Campania sez. VI
23 novembre 2023 n. 2178

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4923 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato xxxxxxxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica; la Questura di Caserta, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto Prot. n.-OMISSIS-/2023 della Questura di Caserta avente ad oggetto il diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Caserta;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 il Cons. xxxxxxxxxx e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui all' art. 32, comma 3, del Dlgs 25/2008 e all'art. 19, comma 1 e 1.1, del TUI così come modificati dal D.L. 130/2020 convertito in L. n. 173/2020 in corso di validità fino alla data del 5 agosto 2023 e del quale ha chiesto conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo in data 9 giugno 2023;

Rilevato che la motivazione del diniego di conversione impugnato si fonda su una interpretazione della novella introdotta dal d.l. n. 20 del 10 marzo 2023, convertito in legge n. 50 del 5 maggio 2023 non riferibile al caso di specie;

Rilevato, infatti, che l'art. 7 del citato d.l. n. 20 del 2023 prevede un regime transitorio per le

domande di protezione speciale pendenti alla data del 10 marzo 2023 e non ancora definite ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, prevedendo che per le stesse si applichi il regime normativo previgente (art. 7, comma 2) e che i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza, restando ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno se ne ricorrono i requisiti di legge (art. 7, comma 3);

Rilevato che la norma transitoria in parola, nel suo complesso, consente che i detti permessi di soggiorno in corso di validità al momento della entrata in vigore siano in tutto sottoposti al regime normativo previgente e, dunque, anche alle possibilità di conversione, ai sensi dell'art. 6, comma 1 bis, nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2023;

Ritenuto, pertanto, che le censure formulate dal ricorrente, *prima facie*, inducono ad un esito favorevole del ricorso;

Ritenuto di accogliere la domanda cautelare e di fissare l'udienza pubblica del 6 marzo 2024 per la definizione del merito della causa e di compensare tra le parti le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende il decreto Prot. n.-OMISSIS-/2023 della Questura di Caserta;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 marzo 2024.

Spese compensate della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati...